



FORUM “IMMIGRAZIONE, FRONTIERE E ASILO” (IFA) AGGIORNAMENTI SULLA GIURISPRUDENZA

Bollettino mensile n. 6 – Giugno 2023

A cura di Erika Colombo e Francesco Luigi Gatta

Coordinamento scientifico: Daniela Vitiello

In questo numero:

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea	2
Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 6 giugno 2023, causa C-700/21, <i>O. G. (Mandato d'arresto europeo nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo)</i>	2
Corte di giustizia, sentenze del 15 giugno 2023, cause C-499/21 P, <i>Silver e a. c. Consiglio</i> , C-501/21 P, <i>Shindler e a. c. Consiglio</i> , e C-502/21 P, <i>Price c. Consiglio</i>	2
Corte di giustizia, sentenza del 22 giugno 2023, causa C-823/21, <i>Commissione c. Ungheria (Dichiarazione d'intenti preliminare a una domanda di asilo)</i>	3
Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani	4
Corte europea dei diritti umani, decisione <i>ex art. 39</i> del regolamento di procedura, del 24 maggio 2023, pubblicata l'1 giugno 2023, in 1350 ricorsi c. Belgio	4
Corte europea dei diritti umani, decisione sull'ammissibilità del 15 giugno 2023, <i>Iquioussen c. Francia</i> , ric. n. 37550/22	4
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 13 giugno 2023, <i>H.A. e altri c. Grecia</i> , ric. nn. 4892/18 e 4920/18.....	4
Giurisprudenza nazionale	5
Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, decreto del 7 maggio 2023	5
Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza del 13 giugno 2023, n. 16716.....	5

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

[Corte di giustizia \(Grande Sezione\), sentenza del 6 giugno 2023, causa C-700/21, O. G. \(Mandato d'arresto europeo nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo\)](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Decisione quadro 2002/584 – Articolo 4, punto 6 – Mandato d'arresto europeo – Non esecuzione facoltativa – Valutazione reinserimento sociale

Fatto: Un Tribunale rumeno emetteva nei confronti di un cittadino moldavo, O.G., un mandato d'arresto europeo finalizzato all'esecuzione di una pena privativa della libertà, per i delitti di evasione fiscale e di appropriazione indebita delle somme dovute per il pagamento delle imposte sul reddito e dell'IVA. Con una prima sentenza, la Corte d'appello di Bologna disponeva la consegna di O.G. all'autorità giudiziaria di emissione. O.G. proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale annullava tale sentenza, rinviando la causa alla Corte d'appello e invitandola a valutare l'opportunità di sollevare questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'art. 18 bis L. n. 69/2005 (relativo ai motivi di rifiuto facoltativo della consegna in caso di mandato d'arresto europeo). La Corte costituzionale, a seguito della questione di costituzionalità sollevata dalla Corte d'appello, decideva di sospendere il giudizio e di interpellare la Corte di giustizia in merito all'interpretazione dell'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

Esito/punto di diritto: Secondo la Corte di giustizia, una normativa di uno Stato membro che esclude in maniera assoluta e automatica dal beneficio del motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo qualsiasi cittadino di un paese terzo che dimori o risieda nel territorio di tale Stato membro, deve ritenersi contraria all'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, in combinato disposto con il principio di uguaglianza davanti alla legge sancito all'art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Infatti, deve sempre essere consentito all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di valutare i legami di tale cittadino con detto Stato membro, al fine di accertare se l'obiettivo del reinserimento sociale perseguito dall'art. 4, punto 6, possa essere meglio raggiunto ove detta persona scontasse la sua pena in tale Stato. In particolare, occorre una valutazione complessiva di tutti gli elementi concreti caratterizzanti la situazione del cittadino interessato, idonei a indicare se esistano, tra quest'ultimo e lo Stato membro di esecuzione, legami che dimostrino che egli è sufficientemente integrato in tale Stato e che, pertanto, l'esecuzione, in detto Stato membro, della pena o della misura di sicurezza privative della libertà pronunciata nei suoi confronti contribuirà ad aumentare le sue possibilità di reinserimento sociale dopo che tale pena o misura di sicurezza sia stata eseguita. Tra tali elementi vanno annoverati i legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici che il cittadino del paese terzo intrattiene con lo Stato membro di esecuzione, nonché la natura, la durata e le condizioni del suo soggiorno in tale Stato membro.

Corte di giustizia, sentenze del 15 giugno 2023, cause [C-499/21 P, Silver e a. c. Consiglio](#), [C-501/21 P, Shindler e a. c. Consiglio](#), e [C-502/21 P, Price c. Consiglio](#)

Categoria: Cittadinanza

Parole chiave/Norme rilevanti: Brexit – Cittadinanza UE – Diritti dei cittadini – Sovranità statale – Interesse ad agire

Fatto: Nell'ambito di tre azioni distinte dinanzi al Tribunale, taluni cittadini britannici residenti nel Regno Unito e in vari Stati membri contestavano l'accordo sulla Brexit e la decisione del Consiglio, deducendo, tra l'altro, che avevano l'effetto di privarli dei diritti che avevano esercitato e acquisito in quanto cittadini dell'Unione. I ricorsi venivano respinti in quanto irricevibili, ma i ricorrenti impugnavano le ordinanze del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia.

Esito/punto di diritto: La Corte esclude la sussistenza di interesse ad agire in capo ai cittadini britannici, confermando le ordinanze di rigetto per irricevibilità dei ricorsi, emesse dal Tribunale. In particolare, i giudici di Lussemburgo evidenziano come la decisione di recedere dall'Unione europea rientri nella sfera di sovranità dello Stato membro interessato e ricada esclusivamente nella sua sfera di volontà, nel rispetto delle sue norme costituzionali. Pertanto, per i cittadini britannici, la perdita dello *status* di cittadini dell'Unione e, di conseguenza, la perdita dei diritti connessi a tale *status*, deriva automaticamente dalla sola decisione sovrana adottata dal Regno Unito di recedere dall'Unione, e non già dall'accordo di recesso o dalla decisione del Consiglio.

[Corte di giustizia, sentenza del 22 giugno 2023, causa C-823/21, Commissione c. Ungheria \(Dichiarazione d'intenti preliminare a una domanda di asilo\)](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2013/32/UE – Articolo 6 – Accesso effettivo – Espletamento di pratiche amministrative al di fuori del territorio dello Stato membro – Obiettivo di sanità pubblica

Fatto: Una legge ungherese, introdotta nel 2020 a seguito dello scoppio della pandemia da Covid-19, impone a taluni cittadini di paesi terzi o apolidi, che si trovino nel territorio di tale Stato membro o che si presentino alle sue frontiere e intendano beneficiare della protezione internazionale, di sottoporsi a una procedura preliminare. In particolare, essi sono tenuti a recarsi presso l'ambasciata ungherese a Belgrado (Serbia) o a Kiev (Ucraina) al fine di depositarvi personalmente una dichiarazione d'intenti relativa alla presentazione di una domanda di protezione internazionale. Solo all'esito dell'esame di tale dichiarazione, le autorità ungheresi competenti possono decidere di rilasciare un documento di viaggio a detti cittadini che consenta loro di entrare nello Stato membro per presentare la domanda di protezione internazionale. La Commissione ha proposto ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia, contestando la legittimità di talune disposizioni della legge ungherese per contrarietà con l'art. 6 della direttiva 2013/32, letto alla luce dell'art. 18 della Carta.

Esito/punto di diritto: La Corte dichiara che l'Ungheria, subordinando la possibilità, per taluni cittadini di paesi terzi o apolidi, di presentare una domanda di protezione internazionale allo svolgimento procedura di cui alla legge oggetto di contestazione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 6 della direttiva 2013/32/UE. In primo luogo, la Corte rileva che la condizione relativa al previo deposito di una dichiarazione d'intenti non è prevista dalla direttiva e contrasta con il suo obiettivo di garantire un accesso effettivo, facile e rapido alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Peraltro, tale normativa priva i cittadini di paesi terzi o gli apolidi interessati del godimento effettivo del diritto di chiedere asilo in Ungheria, quale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In secondo luogo, la Corte ritiene che la misura prevista dalla legislazione ungherese non possa essere giustificata dall'obiettivo di tutela della sanità pubblica e, in particolare, dalla lotta contro la propagazione del Covid-19. Occorre infatti considerare che, nell'ambito della direttiva procedure, è prevista la possibilità per gli Stati membri di adottare misure che consentono di conciliare adeguatamente, da un lato, l'effettività del diritto per ogni cittadino di un paese terzo o apolide di presentare una domanda di protezione internazionale nel loro territorio o alle loro frontiere e, dall'altro, la lotta contro malattie contagiose (v. l'art. 13 direttiva 2013/33/UE, che consente agli Stati membri di sottoporre a esame medico i richiedenti protezione internazionale per ragioni di sanità pubblica; v. altresì l'art. 6, par. 4, della direttiva 2013/32/UE, ai sensi del quale una domanda di protezione internazionale può essere presentata mediante un modulo; v. infine l'art. 14, par. 2, lett. b), di tale direttiva, secondo cui i problemi di salute del richiedente possono giustificare la dispensa dal colloquio personale sul merito della domanda). Da ultimo, secondo la Corte, le disposizioni della legge in discussione non possono essere giustificate neanche in ragione dell'invocazione da parte dell'Ungheria di rischi di turbativa dell'ordine pubblico e della sicurezza interna, non avendo essa dimostrato la necessità di derogare specificamente alle prescrizioni dell'articolo 6 della direttiva 2013/32.

* * * * *

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

[Corte europea dei diritti umani, decisione ex art. 39 del regolamento di procedura, del 24 maggio 2023, pubblicata l'1 giugno 2023, in 1350 ricorsi c. Belgio](#)

Categoria: Immigrazione, Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 39 del Regolamento di procedura della Corte – Articolo 34 CEDU – Crisi accoglienza – Belgio – Misure provvisorie

Fatto: Tra ottobre 2022 e aprile 2023 numerosi ricorrenti, richiedenti asilo di varia nazionalità senza dimora in Belgio, si erano rivolti alla Corte richiedendo l'adozione di misure provvisorie ex art. 39 del Regolamento di procedura. Chiedevano, in particolare, di ordinare allo Stato belga di assegnare loro l'accesso a un alloggio e all'assistenza materiale, come disposto dalle corti domestiche. La Corte concedeva tali misure cautelari, allo stesso tempo chiedendo ai ricorrenti di indicare se intendessero mantenere il proprio ricorso (e, in tal caso, di predisporre un ricorso completo ex art. 34 CEDU accompagnato dalla documentazione a supporto).

Esito/punto di diritto: In seguito alle indicazioni della Corte, diversi ricorrenti hanno rinunciato a predisporre un ricorso ex art. 34 CEDU, omettendo di produrre la documentazione richiesta. Altri hanno dichiarato di non avere più interesse ad agire, avendo ottenuto un alloggio in Belgio. In altri casi, infine, si è prodotto un difetto di procura, essendo venuto meno il contatto tra ricorrente e rappresentante legale. Preso atto di questo, la Corte ha deciso di revocare le misure provvisorie concesse e, ex art. 37, par. 1, CEDU, di radiare dal ruolo delle cause relative ai 1350 ricorsi contro il Belgio. Le misure provvisorie rimangono in vigore ancora in 312 casi.

[Corte europea dei diritti umani, decisione sull'ammissibilità del 15 giugno 2023, *Iquioussen c. Francia*, ric. n. 37550/22](#)

Categoria: Immigrazione, Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Articoli 3, 6, 8, 9, 10, 13 CEDU – Espulsione – Residenza – Francia/Belgio – Imam

Fatto: Il ricorrente è un cittadino marocchino, legalmente residente in Francia dalla nascita. È un Imam, insegnante, sposato con una cittadina marocchina, ugualmente legalmente residente in Francia, con cui ha avuto cinque figli, tutti di nazionalità francese. Nel luglio 2022, il ricorrente riceveva un ordine di espulsione verso il Marocco. Si recava in Belgio, le cui autorità gli intimavano di lasciare il Paese, confermando – e infine eseguendo – il provvedimento espulsivo verso il Marocco. Davanti alla Corte europea dei diritti umani il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 (divieto di tortura), 6 (diritto a un equo processo), 8 (diritto al rispetto della vita familiare), 9 (libertà di pensiero e religione), 10 (libertà di espressione), 13 (diritto a un ricorso effettivo) della CEDU.

Esito/punto di diritto: La Corte, in formazione giudicante di Comitato, dichiara all'unanimità il ricorso inammissibile. Quanto agli artt. 3 e 8 CEDU, le violazioni invocate non possono essere imputate allo Stato convenuto (Francia), poiché l'espulsione del ricorrente verso il Marocco è stata eseguita dal Belgio (Stato verso cui lo stesso ricorrente scelse volontariamente di recarsi). Quanto agli artt. 9 e 10, la Corte ritiene che il ricorrente non abbia soddisfatto il requisito del previo esaurimento dei ricorsi interni. Quanto, infine, agli artt. 6, 8 e 13, le relative doglianze vengono dichiarate incompatibili *ratione materiae* con la CEDU ai sensi dell'art. 35, par. 3, lett a), e, dunque, poiché «il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo».

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 13 giugno 2023, *H.A. e altri c. Grecia*, ric. nn. 4892/18 e 4920/18](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 3 CEDU – Moria – Isola di Lesbo – Condizioni critiche – Hotspot

Fatto: I ricorrenti sono 67 richiedenti asilo di varia nazionalità, giunti in Grecia tra il 2017 e il 2018 e alloggiati presso l'hotspot di Moria, sull'isola di Lesbo. Davanti alla Corte di Strasburgo invocano l'art. 3 CEDU lamentando le condizioni disumane e degradanti del centro (sovraffollamento, pessime condizioni igienico-sanitarie, scarsità di cibo e acqua, indisponibilità di servizi, presenza di rifiuti).

Esito/punto di diritto: La Corte, innanzitutto, stralcia 43 ricorsi dal ruolo per difetto di procura, avendo dedotto dalla perdita di contatto tra difensori e ricorrenti che questi ultimi avessero perso interesse ad agire, come previsto dall'art. 37, par. 1, CEDU. Quindi, stabilisce che le condizioni di vita presso il centro di Moria erano disumane e degradanti a causa del sovraffollamento e della grave mancanza di beni di prima necessità. La Corte raggiunge queste conclusioni prendendo in considerazione i rapporti di rilevanti osservatori internazionali come il Relatore Speciale dell'ONU sui diritti umani dei migranti, l'UNHCR e il Comitato europeo contro la tortura, tutti concordi nel definire critiche le condizioni del centro di Moria nel periodo in questione. La Grecia, dunque, ha violato l'art. 3 CEDU, nonché l'art. 13 stante l'assenza di rimedi effettivi a disposizione dei ricorrenti per contestare le condizioni del centro di Moria.

* * * * *

Giurisprudenza nazionale

Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, decreto del 7 maggio 2023

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Apolidia – *Status* di rifugiato – Appartenenza ad un determinato gruppo sociale – Valutazione di credibilità – Timore fondato di persecuzione

Fatto: Un cittadino ghanese avanzava domanda di protezione internazionale e la Commissione territoriale competente, non ritenendo (almeno in parte) credibili le sue dichiarazioni, gli negava il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di beneficiario di protezione sussidiaria. Tuttavia, gli concedeva la protezione speciale ai sensi dell'art. 1, co. 9, del D.L. n. 113/2018, convertito in L. n. 132/2018, alla luce della relazione psicologica del richiedente nonché dell'incertezza della cittadinanza che avrebbe potuto rendere problematico l'inserimento dell'istante nel tessuto sociale sia in Ghana (Paese di cui il ricorrente potrebbe non essere cittadino) che in Burkina Faso (Paese in cui egli non sarebbe mai vissuto ed in cui non avrebbe legami di alcun tipo). Il richiedente, tuttavia, impugnava la decisione dinnanzi al Tribunale.

Esito/punto di diritto: Il Tribunale accoglie il ricorso e riconosce al ricorrente lo *status* di rifugiato. In particolare, il Collegio effettua una differente valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, ritenendole credibili. Dunque, accerta come lo stesso non possa essere considerato cittadino né del Burkina Faso, né del Ghana, né dei Paesi con i quali ha avuto un collegamento giuridico rilevante, ricadendo nella nozione di apolide ai sensi della Convenzione di New York del 1954 (e qualificandosi, quindi, come «*une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation*»). Il Tribunale afferma poi che lo *status* di apolide può rappresentare una caratteristica rilevante perché un soggetto possa essere ricompreso in “un particolare gruppo sociale” e, quindi, costituire motivo di persecuzione ai fini della concessione dello *status* di rifugiato. Infatti, gli apolidi, qualificati dall'assenza di uno *status civitatis*, possiedono una caratteristica che è tendenzialmente stabile, che li accomuna e che è motivo, nel caso di specie, di limitazione delle loro possibilità di godimento dei più elementari diritti civili e politici. Pertanto, verificata l'esistenza di un timore fondato di essere perseguitato per appartenenza a un determinato gruppo sociale – quello degli apolidi – riconosce al ricorrente lo *status* di rifugiato.

Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza del 13 giugno 2023, n. 16716

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: D.lgs. n. 286/1998 – Articolo 19, comma 1.1 – Protezione speciale – Integrazione lavorativa – Conoscenza lingua italiana

Fatto: Un cittadino nigeriano vedeva rigettarsi la domanda di asilo da parte della competente Commissione territoriale e poi del Tribunale. Quest'ultimo, in particolare, riteneva non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di aver lasciato il suo Paese per timore di essere ucciso, come lo era stato suo fratello, in ragione di una contesa relativa alla proprietà di un terreno. Avverso il provvedimento di rigetto, il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione.

Esito/punto di diritto: La Cassazione ritiene fondate le censure relative al diniego della protezione speciale. In proposito, la Corte ricorda che, ai sensi dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con L. n. 173 del 2020 (applicabile *ratione temporis*), occorre attribuire diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine. In questa prospettiva, «deve essere valutato in concreto l'intero percorso compiuto dal cittadino straniero, anche considerando, a titolo esemplificativo, le attività svolte all'interno del sistema di accoglienza, previsto dalla legge e realizzato dagli enti locali, e la continuità temporale delle stesse (Cass. 7938/2022), nonché le attività svolte in tirocinio formativo (Cass. 7396/2022)». In particolare, per quanto concerne l'integrazione lavorativa del ricorrente, la Cassazione afferma che la stessa non possa essere esclusa dalla sola circostanza che le assunzioni lavorative siano avvenute mediante instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine, soprattutto ove (come nel caso di specie) siano state ripetute e costanti nel tempo. Quanto poi alla conoscenza della lingua italiana, i giudici sottolineano che, dal solo fatto che l'audizione giudiziale sia stata svolta con l'ausilio di un interprete, non è dato automaticamente evincersi che il richiedente non abbia conoscenza della lingua italiana ad un livello sufficiente e adeguato, ossia tale da consentirgli l'instaurazione di relazioni sociali e lavorative. Il diritto a svolgere l'audizione con l'ausilio di un interprete, infatti, rappresenta, data l'importanza di quell'incombenza processuale, una garanzia di tutela del diritto di difesa del cittadino straniero.